

Direzione: ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Area: DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G10372 del 27/07/2023

Proposta n. 28575 del 25/07/2023

Oggetto:

Determinazione G07784 del 6 giugno 2023 concernente "Approvazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica, anche attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.), in favore degli alunni con disabilità sensoriale visiva, uditiva e nella comprensione e produzione del linguaggio per l'anno scolastico 2023-2024" - Integrazione e rettifica esclusivamente nell'ambito della Assistenza alla CAA - Casistica Ordinaria.

Oggetto: Determinazione **G07784 del 6 giugno 2023** concernente “Approvazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione dell’integrazione scolastica, anche attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.), in favore degli alunni con disabilità sensoriale visiva, uditiva e nella comprensione e produzione del linguaggio per l’anno scolastico 2023-2024” – **Integrazione e rettifica esclusivamente nell’ambito della Assistenza alla CAA – Casistica Ordinaria.**

**DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER
L'OCCUPAZIONE**

SU PROPOSTA dell’Area “Diritto allo Studio Scolastico e Universitario”;

VISTI gli articoli 33, 34, 117 e 118 della Costituzione;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO lo Statuto Regionale;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 - Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale - e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale - **e successive modificazioni e integrazioni**, ed in particolare il Capo I del Titolo III relativo alle strutture organizzative per la gestione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 4 febbraio 2020, n. 26 con la quale è stato conferito all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 162 e dell’allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G05250 del 2 maggio 2022 concernente: “Conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area Diritto allo Studio Scolastico e Universitario della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, alla dott.ssa Agnese D’ALESSIO”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 26 maggio 2022, n. 339 avente ad oggetto: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.”;

VISTA la nota prot. 583446 del 14/06/2022 concernente: “Direttiva del Direttore generale in attuazione della riorganizzazione dell’apparato amministrativo di cui alla Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2022, n. 339”;

VISTO l’Atto di Organizzazione G07939 del 17/06/2022 concernente: “Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale "Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione". Attuazione direttiva del Direttore generale prot. n. 583446 del 14 giugno 2022”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTA la Determinazione **G07784 del 6 giugno 2023** concernente “Approvazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione dell’integrazione scolastica, anche attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.), in favore degli alunni con disabilità sensoriale visiva, uditiva e nella comprensione e produzione del linguaggio per l’anno scolastico 2023-2024”, *che si richiama ai fini del presente provvedimento*;

VISTI in particolare:

- la Legge 26 maggio 1970, n. 381 art.1 in materia di disabilità sensoriale uditiva e Decreto Ministeriale - Ministero Sanità - 5 febbraio 1992;
- la Legge 11 maggio 1976, n. 360 – “Statizzazione delle scuole elementari per ciechi”;
- la Legge **4 agosto 1977, n. 517**- artt.2, 7 e 10 in materia di integrazione scolastica e sostegno;
- la **Legge 5 febbraio 1992, n. 104** - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate - che all’articolo 13, c. 3 - *nel garantire nelle scuole di ogni ordine e grado l’attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati, conferma, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l’obbligo degli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali*;
- la Legge Regionale **30 marzo 1992, n. 29** Norme per l’attuazione del diritto allo studio;
- il **Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112** «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», in particolare artt.138, 139 e seguenti, recepito dalla L.R. 14/99;
- Visto quindi **l’articolo 139 c. 1 del Decreto legislativo n. 112/98** - Trasferimenti alle province ed ai comuni- che relativamente alle attribuzioni di compiti e funzioni prevede “*alle Province, in relazione all’istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola*” e specificatamente alla lettera c. “*i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio*”;
- la **Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14** circa organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo, in particolare l’art. 150 comma 1, lettera a, che prevede che le Province esercitino le funzioni concernenti **l’assistenza ai ciechi ed ai sordomuti**, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67;
- il Decreto Presidente Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente regolamento recante

- norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- la Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
 - il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”;
 - la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
 - la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
 - **la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 che ha attribuito alle Regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016**, le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
 - in particolare l'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificato dall'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che *“ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, (...), le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. (...)”*;
 - la Legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 “Legge di stabilità regionale 2016”, in particolare l’art.7 contenente - Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni);
 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016 ad oggetto: Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "legge di stabilità regionale 2016" - attuazione disposizioni di cui all'art.7, comma 8” che individua la Direzione regionale “Formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio” quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di istruzione scolastica e formazione professionale previste dall’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e non riconferite dai commi da 3 a 7 dello stesso articolo;

DATO ATTO che la Legge n. 104/1992 prevede l’obbligo di fornire l’assistenza agli alunni con disabilità sensoriale al fine di garantirne l’integrazione scolastica e **che la Regione Lazio, per competenza istituzionale e proprie funzioni** garantisce ed eroga i servizi di assistenza alla disabilità quali l’assistenza alla disabilità sensoriale visiva e uditiva in tutti gli ordini e gradi di istruzione nonché l’assistenza specialistica nelle Istituzioni scolastiche e formative del secondo

ciclo di istruzione (scuola secondaria di secondo grado; istruzione e formazione professionale IeFP) **in virtù della sopra dettagliata normativa;**

TENUTO CONTO quindi che la Regione Lazio nel garantire l'assistenza dei servizi a carattere istituzionale e di interesse pubblico sopra detti (disabilità sensoriale e specialistica) consente in ambito scolastico, agli allievi disabili, la partecipazione attiva ai processi di apprendimento unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell'occupabilità ed occupazione;

DATO ATTO che la Regione Lazio in prospettiva dell'avvio del prossimo anno scolastico 2023/2024, attraverso la citata determinazione G07784/2023, ***limitatamente all'anno scolastico 2023/24 ha inteso arricchire gli interventi di propria competenza in favore degli alunni con deficit sensoriali, affiancando operatori esperti anche ad alunni con difficoltà nella comprensione/produzione del linguaggio che necessitano di metodiche di CAA***, fermo restando che è onere dei Comuni garantire l'assistenza per l'autonomia e alla comunicazione personale alle bambine e i bambini dei nidi e della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;

TENUTO CONTO delle sopra citate competenze, sia in capo alla Regione Lazio che in capo ai Comuni, si ribadisce che le assegnazioni di intervento di CAA effettuate nell'anno scolastico 2023/2024 ***non daranno luogo a riconferma nei successivi anni scolastici in quanto la Regione Lazio intende effettuare una verifica e rivalutazione del servizio integrativo di CAA*** e non da ultimo valutarne la possibile erogazione, per competenza, solo nell'ambito del secondo ciclo di istruzione (scuola secondaria di secondo grado; istruzione e formazione professionale IeFP), ***così come già previsto nella sopra citata Determinazione G07784/2023;***

CONSIDERATO infatti che la Regione Lazio già nelle citate Linee di cui a Determinazione G07784/2023 ha evidenziato al punto 3 "Tipologia degli interventi" il carattere "***integrativo***" della assistenza alla CAA rispetto agli interventi di propria competenza e ***limitatamente all'anno scolastico 2023/24 ha inteso erogare un numero massimo di ore di intervento pari a 8 settimanali***, in uguale misura per tutti gli ordini e gradi di istruzione e formazione, dai nidi alle scuole secondarie superiori (Statali e Paritarie);

EVIDENZIATO quindi che "***il numero massimo di ore di intervento di Assistenza CAA pari a 8 ore settimanali***" come previste dalle citate Linee di Indirizzo, ***considerato il carattere non obbligatorio dell'intervento di CAA***, è in linea con la programmazione regionale delle medesime Linee;

DATO ATTO che al punto 2.4 "Procedura e Valutazione Istanze Casistica Ordinaria" delle citate Linee, la Regione ha previsto per le "Istanze allievi Casistica Ordinaria" con valutazione positiva, l'invio da parte dell'Area Attuazione alle Istituzioni richiedenti, di specifica comunicazione di assegnazione del servizio per ogni singolo allievo con monte ore settimanale, numero delle settimane e monte ore annuale con il relativo budget finanziario;

CONSIDERATO al riguardo che la Regione Lazio, intende assegnare per la ***casistica ordinaria, anziché un monte ore ad personam per singolo allievo valutato positivamente, un budget complessivo di ore*** alle Istituzioni Scolastiche e Formative richiedenti, affinché possa realizzarsi un processo di integrazione e apprendimento degli allievi che necessitano di assistenza alla CAA, con una partecipazione attiva delle Istituzioni Scolastiche e Formative finalizzata ad ottimizzare i benefici in favore degli allievi medesimi;

CONSIDERATO quindi che, *a parziale integrazione e rettifica del punto 2.4.* “Procedura e Valutazione Istanze Casistica Ordinaria” delle citate Linee, la Regione, per **i soli alunni destinatari di Assistenza CAA – casistica ordinaria**, non procederà ad assegnare il budget di ore al singolo allievo ma procederà ad assegnare un budget complessivo di ore (con relativo finanziamento) alla Istituzione Scolastica/Formativa richiedente;

CONSIDERATO inoltre che, *a parziale integrazione e rettifica del punto 5* “Ulteriori adempimenti Istituzioni richiedenti” delle Linee di Indirizzo citate, **per i soli alunni destinatari di Assistenza CAA – casistica ordinaria, tenuto conto del budget complessivo di ore assegnato alla Scuola**, le ore di assistenza CAA programmate e non realizzate a qualunque titolo (come ad esempio in caso di ritiro o assenza e malattia degli allievi) potranno essere **riutilizzate** dalla Scuola stessa **“senza previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Regionale”** in favore di **ulteriori interventi di assistenza CAA ai medesimi allievi;**

RITENUTO perciò necessario, a seguito di quanto esposto, di approvare **l’integrazione e rettifica delle Linee di Indirizzo approvate con Determinazione G07784 del 6 giugno 2023, per i soli alunni destinatari di Assistenza CAA – casistica ordinaria**, come di seguito indicato:

- **a parziale integrazione e rettifica del punto 2.4.** “Procedura e Valutazione Istanze Casistica Ordinaria” la Regione non procederà ad assegnare il budget di ore al singolo allievo ma procederà ad assegnare un budget complessivo di ore (con relativo finanziamento) alla Istituzione Scolastica/Formativa richiedente;
- **a parziale integrazione e rettifica del punto 5** “Ulteriori adempimenti Istituzioni richiedenti”, tenuto conto del budget complessivo di ore assegnato alla Scuola, le ore di assistenza CAA programmate e non realizzate a qualunque titolo (come, ad esempio, in caso di ritiro o assenza e malattia degli allievi) **potranno essere riutilizzate dalla Scuola stessa “senza previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Regionale”** in favore di **ulteriori interventi di assistenza CAA ai medesimi allievi;**

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione

-di approvare **l’integrazione e rettifica delle Linee di Indirizzo approvate con Determinazione G07784 del 6 giugno 2023, per i soli alunni destinatari di Assistenza CAA – casistica ordinaria**, come di seguito indicato:

- **a parziale integrazione e rettifica del punto 2.4.** “Procedura e Valutazione Istanze Casistica Ordinaria” la Regione non procederà ad assegnare il budget di ore al singolo allievo ma procederà ad assegnare un budget complessivo di ore (con relativo finanziamento) alla Istituzione Scolastica/Formativa richiedente;
- **a parziale integrazione e rettifica del punto 5** “Ulteriori adempimenti Istituzioni richiedenti”, tenuto conto del budget complessivo di ore assegnato alla Scuola, le ore di assistenza CAA programmate e non realizzate a qualunque titolo (come, ad esempio, in caso di ritiro o assenza e malattia degli allievi) **potranno essere riutilizzate dalla Scuola stessa “senza previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Regionale”** in favore di **ulteriori interventi di assistenza CAA ai medesimi allievi.**

Con successivo provvedimento verrà pubblicato, a seguito dell'istruttoria, l'elenco Istituzioni richiedenti il servizio con Domanda Casistica Ordinaria accolte, non accolte o con documentazione da integrare.

Con apposita comunicazione le Istituzioni richiedenti la CAA – casistica ordinaria - verranno informate circa l'assegnazione del budget complessivo di ore e relativo finanziamento.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

La Direttrice
(Avv. Elisabetta Longo)